

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTERDIZIONE ALL'ACCESSO AI PARCHI PUBBLICI E ALLE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

RICHIAMATI:

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020, il D.L. 33/2020, il D.L. 125/2020, il D.L. 157/2020, il D.L. 172/2020, il D.L. 1/2021 e il D.L. 2/2021 ;
- I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020, il DPCM 26.4.2020, il DPCM 17.05.2020, il DPCM 13.10.2020, il DPCM del 18.10.2020, il DPCM del 24.10.2020, il DPCM del 03.11.2020, il DPCM del 03.12.2020, il DPCM del 14.01.2021 e il DPCM del 02.03.2021;

VISTO da ultimo il DPCM del 14 gennaio 2021, avente vigenza fino al giorno 5 marzo 2021 compreso, che stabilisce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 25 del 03.03.2021, emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge n. 833/1978 in tema di igiene e sanità pubblica, con la quale, al punto 2, vengono stabilite per i Comuni della Provincia di Reggio Emilia espresse misure volte al contenimento del rischio di diffusione del virus Covid-19, in osservanza alle disposizioni

nazionali e riservate ad “*aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*”, con efficacia dal giorno 4 marzo al giorno 21 marzo 2021;

CONSIDERATO l’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica del virus Covid-19;

PRESO ATTO delle norme e delle disposizioni sopra richiamate;

CONSIDERATO che all’interno del territorio comunale sono presenti diversi parchi pubblici, nonché numerose aree verdi attrezzate con giochi per bambini e con strutture per l’attività motoria degli adulti;

PRESO ATTO che con l’inizio dell’attuale stagione ormai primaverile si è potuto constatare un incremento dell’afflusso di cittadini di ogni fascia di età all’interno dei parchi e delle aree verdi di tutto il territorio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito, a tutela della pubblica salute, disponendo l’interdizione all’accesso ai parchi ed aree verdi di cui sopra a tutta la popolazione, in ragione della necessità cautelativa di prevenire la compresenza di più persone in uno stesso luogo, quale misura di prevenzione del contagio dell’epidemia;

VISTI gli artt. 21-bis, 21-ter e 21-quater della Legge 241/90;

con i poteri di cui all’art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

la chiusura al pubblico di tutte le aree verdi attrezzate e di tutti i parchi pubblici del territorio comunale, comprese le aree gioco, nonché degli spazi verdi di uso pubblico assegnati in gestione a privati, nessuno escluso, a far data dal giorno 5 marzo 2021 e fino a nuova disposizione;

DISPONE

- che il presente atto venga trasmesso al Settore Qualità Urbana – U.O. Manutenzione Ambiente al fine dell’immediato posizionamento di idonei strumenti di interdizione degli accessi ai parchi e alle verdi (transenne, cartellonistica, ecc.);



CITTÀ DI
CORREGGIO

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Correggio e venga altresì trasmesso ai seguenti Enti:
 - Prefettura – UTG di Reggio Emilia;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana;
 - Stazione Carabinieri Correggio;
 - Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia;
 - Associazione Volontari Protezione Civile – Icaro.

In caso di violazione della presente ordinanza troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente e le trasgressioni saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ilenia Malavasi